

L'Atto di indirizzo del mineconomia indica 13 nuovi decreti delegati sulla riforma fiscale

# L'Irpef punta all'aliquota unica

## Nel 2024 si prosegue nella riduzione degli scaglioni

Pagina a cura

DI CRISTINA BARTELLI

L'Irpef prova il salto nell'aliquota unica. Nell'attuazione della legge delega di riforma fiscale (l. 111/2023), riforma Leo, il ministero dell'economia mette il turbo all'attuazione delle disposizioni fiscali. Dopo la chiusura del 2023 con sette decreti delegati approvati (si vedano gli altri articoli nelle precedenti pagine) il cronoprogramma messo nero su bianco nell'atto di indirizzo del ministro Giancarlo Giorgetti non lascia molto tempo. Il dipartimento delle finanze, guidato da Giovanni Spalletta, nel 2024 è destinato a fare gli straordinari partendo da almeno 13 dossier attuativi della delega, quelli peraltro onerosi a cui si aggiungono i decreti su sanzioni e riscossione in attesa di approvazione nei prossimi consigli dei ministri. Venendo all'attività del dipartimento delle finanze, per il 2024 l'atto di indirizzo è chiaro: realizzare le attività necessarie per dare attuazione alla citata legge delega fiscale n. 111 del 2023.

Per quanto riguarda l'Irpef l'input è ambizioso: graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nell'ottica di unarevisione degli scaglioni (verso un'aliquota unica) e di riordino delle deduzioni/detractions e dei crediti d'imposta, dunque l'obiettivo è quello di rinnova-

re il taglio avvenuto con il dlgs Irpef della durata di un anno e se possibile ridurre ulteriormente gli scaglioni. Procedere poi alla riforma della tassazione del reddito di lavoro autonomo, del reddito agrario, del reddito di lavoro dipendente, del reddito ritraibile dalle cessioni di opere d'arte, delle plusvalenze da cessione di immobili, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche; accanto al restyling dei diversi redditi dovrà essere data attuazione anche alla riforma della tassazione dei redditi finanziari, volta a superare la distinzione tra redditi di capitale e diversi; introduzione, poi, nell'ambito della revisione della tassazione sul reddito d'impresa, di un regime opzionale di tassazione per i soggetti in contabilità ordinaria volto a garantire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, assoggettando il prelievo sui redditi delle persone fisiche a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'Ires; ci sarà poi la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitrari tra realizzazioni non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti; si dovrà attuare, inoltre, la

revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali; si dovrà pensare alla razionalizzazione della disciplina tributaria delle operazioni straordinarie e alla revisione del regime delle perdite, nel consolidato ovvero nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale. L'attuazione guarderà poi alla revisione della disciplina dell'Iva, al fine di renderla più coerente con la disci-

plina unionale; la riforma e razionalizzazione dei tributi indiretti; e la sistematizzazione dei casi di passaggio ai principi contabili nazionali e internazionali, con particolare riferimento alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile; la revisione della fiscalità della crisi d'impresa e la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di

altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; Ultimo ma non in ordine di importanza la revisione del sistema tributario anche con riferimento ai tributi regionali e locali. In particolare, specifica l'atto, verranno definite, per le materie di competenza, le modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale.

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### AGLI SPORTELLI SOLO PER CASI DI MANIFESTA URGENZA

## Le Entrate rispondono via chat

L'Agenzia delle entrate risponde in chat. E l'accesso agli uffici sarà solo per urgenza. La strada della digitalizzazione dell'Agenzia delle entrate è spianata per un servizio di assistenza ai contribuenti quasi totalmente da remoto. In questo senso è chiarissimo l'Atto di indirizzo del ministero dell'economia per il triennio 2024-2026 (si veda ItaliaOggi del 2/1/24) che per quanto riguarda l'assistenza ai contribuenti conferma l'impegno a vedersi solo in casi manifesta urgenza. In particolare si legge nel documento che: «l'incremento del tasso di digitalizzazione dei servizi, privilegiando l'utilizzo dei mezzi di erogazione da remoto, quali il canale telefonico e il sistema di videochiamata».

Quest'ultimo evolverà verso un vero e proprio "sportello digitale" che permetta di seguire l'utente passo dopo passo, guidan-

dolo fino alla conclusione dell'adempimento o fruizione del servizio e in grado di fornirgli la possibilità di interagire attraverso strumenti di collaborazione, con ulteriori funzionalità integrate di scambio documentale, chat e, a regime, di sottoscrizione digitale, da parte del contribuente in possesso di una identità digitale SPID, di eventuale documentazione utile alla chiusura della pratica; nel contempo, si proseguirà nel potenziamento dei sistemi per programmare le richieste di servizi da erogarsi necessariamente "in presenza" tramite l'utilizzo del servizio di prenotazione appuntamenti, garantendo comunque l'accessibilità in ufficio nei casi di manifesta urgenza». Dunque si punta a implementare strumenti da remoto che vanno dallo scambio documentale alle risposte fornite in chat.

© Riproduzione riservata

### L'INDICAZIONE NELLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL DECRETO LEGGE 21/23

## Per la salvaguardia del Superbonus solo 16 mln di euro

FABRIZIO G. POGGIANI

Per la salvezza del superbonus del 110% (o 90%) non vi sono ulteriori disponibilità finanziarie. La relazione tecnica che ha accompagnato il recente provvedimento è inequivocabile e, non considerando gli effetti restitutori, il Governo ha previsto l'utilizzo di un fondo già stanziato con una disponibilità attuale di circa 16 milioni. Neutrale, invece, l'impatto sulle casse statali dell'obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative per chi ha eseguito interventi da superbonus sugli immobili collocati in aree sismiche.

Si ricorda che il dl 21/2/2023, di recente emanazione, è intervenuto per salvaguardare i contribuenti che, pur avendo eseguito una cessione od ottenuto uno sconto in fattura sugli stati di avanzamento della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, non sono e non riusciranno a completare gli interventi già iniziati (si veda, ItaliaOggi 30/12/2023 e 3/01/2024).

Si ricorda che ai sensi del comma 1-bis, l'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno (massimo due) stato di avanzamento dei lavori (Sal) e che, con una risposta a specifica interrogazione parlamentare (n. 5-07055/2021), il ministero dell'economia e delle finanze ha confermato che, nel caso di esercizio di una delle opzioni, di cui all'art. 121, con riguardo a spese agevolate con il superbonus che si riferiscono a uno stato di avanzamento lavori, l'ultimazione dei lavori medesimi è chiaramente conditio sine qua non per il consolidamento a titolo definitivo della spettanza dell'agevolazione anche sulla parte riferibile alle opzioni correttamente esercitate sugli stati di avanzamento lavori (Sal), ma tale ultimazione dei lavori può anche avvenire in un momento successivo allo spirare del termine finale della finestra temporale di operatività dell'agevolazione. Il provvedimento ha suscitato subito numerose critiche, a partire dalla categoria dei professionisti tecnici (Consiglio nazionale degli ingegneri, comunicato del 2/01/2024) i quali han-

no subito evidenziato che il provvedimento non può essere considerato soddisfacente in quanto lo stesso non tiene conto, innanzitutto, del miglioramento energetico degli edifici, poi che il meccanismo del contributo a favore di proprietari richiede un reddito troppo basso (inferiore a 15 mila euro per le spese sostenute nel 2024) e che sorprende l'introduzione di limitazioni per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche sia per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in aree sismiche.

La relazione tecnica al provvedimento, in prima battuta, evidenzia che l'intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione e, soprattutto, non considera gli effetti restitutori rispetto alle ipotesi indicate nel provvedimento approvato e che il contributo, sebbene ancora da stabilire, non è tassato e potrà avvalersi dello stanziamento di cui al comma 3, dell'art. 9 del dl 176/2022 pari a 20 milioni di euro, di cui utilizzati, allo stato attuale, circa 3 milioni e mezzo.

Con riferimento all'intervento più

criticato, dopo quello destinato alla revisione della detrazione del 75% spettante per i lavori destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche (si pensi agli strumenti che agevolano i movimenti dei disabili come le porte automatiche), ovvero quello di restringere l'ambito applicativo della deroga al divieto di opzione per la cessione o sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, è evidente che l'intervento ha, quale obiettivo prioritario, quello di evitare, si dice testualmente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'introdotta obbligo assicurativo, per i contribuenti che fruiscono della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non comporta alcun aggravio per le casse statali giacché l'effetto negativo relativo alla detraibilità del costo della polizza nella misura del 19% è neutralizzato dal pagamento dell'imposta sui premi assicurativi.

© Riproduzione riservata